

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE

“AMICI DEL DINO”

Articolo 1. - Denominazione e durata

E' costituita, con durata illimitata, una libera associazione denominata “Amici del Dino”, organizzazione non avente scopo di lucro.

Articolo 2. - Obiettivi

L'associazione, che esclude tassativamente qualsiasi finalità di lucro, ha per scopo:

1. la promozione di iniziative culturali e incontri;
2. l'organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze, raduni e dibattiti;
3. l'attività di recupero e conservazione della storia, della cultura, delle tradizioni e dei valori popolari del Veneto;
4. l'attività di promozione del territorio veneto e delle sue peculiarità storiche, artistiche, ambientali, enogastronomiche ed economiche;
5. la promozione di forme di informazione attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni divulgative;

e comunque tutte le iniziative sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3. - Sede

La sede dell'Associazione è in Cavaion Veronese.

Articolo 4. - Soci

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all'attività della stessa.

La qualifica di socio da diritto a frequentare tutte le iniziative indette dall'associazione

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio direttivo che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dalla data della delibera del consiglio direttivo in cui la domanda è accolta ed hanno durata di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'appartenenza all'associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in base alla tipologia di socio. I membri del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di non versare la quota associativa per la durata del mandato.

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno;
- b) per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per ritardato pagamento dei contributi dell'anno in corso entro il mese di marzo.

I soci assumono le seguenti tipologie:

1. **Soci fondatori:** sono i soci costituenti. 2. **Soci sostenitori.** 3. **Soci simpatizzanti.** 4. **Soci**

ordinari. 5. Soci amici.

Articolo 5. - Estinzione della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni o per indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6. - Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il vicepresidente
- il segretario

Nessuna carica è retribuita.

I. Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.

Ogni socio è titolare di un voto.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 Dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invio per lettera semplice e/o e-mail SMS, altri sistemi multimediali o anche semplice telefonata indirizzata a tutti i soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega per socio.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro dal segretario o da un socio designato dal presidente.

All'assemblea dei soci spettano le seguenti prerogative:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
- deliberare sulle modifiche allo statuto.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee, in prima convocazione, sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e in regola con il versamento della quota annuale, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei soci presenti.

II. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di sette membri e ha durata illimitata. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Nel caso in cui venga a mancare un membro del consiglio per dimissioni o altre cause il consiglio stesso provvederà alla elezione del nuovo membro, scelto fra gli associati. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta almeno dalla metà dei consiglieri, senza formalità.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eleggere il presidente, il vicepresidente, il segretario e/o i membri del consiglio direttivo nel caso di dimissioni degli stessi; il titolare uscente della carica dimissionario ha diritto di voto.
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- fissare le quote di ammissione e i contributi associativi annuali
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

Il consiglio direttivo è formato da presidente, vicepresidente, segretario e da quattro consiglieri. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di cooptare al suo interno altri membri con compiti specifici allo scopo di programmare e seguire la realizzazione di iniziative particolari. In tal caso, i membri cooptati hanno funzioni consultive, ma non hanno diritto di voto.

III. Presidente e vicepresidente

Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante

per ogni evenienza.

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta e ne è l'unico responsabile, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento. La carica del presidente e del vicepresidente non hanno scadenza. In caso di dimissioni il successore verrà nominato dal Consiglio Direttivo.

IV. Segretario

Il segretario cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell'associazione e di presentarlo all'assemblea. La carica del segretario non ha scadenza. In caso di dimissioni il successore verrà nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario redige i verbali delle assemblee e cura le comunicazioni con i soci.

Articolo 7. - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni che residueranno, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra associazione avente scopi analoghi ed affini a quelli indicati all'articolo 2.

Articolo 8. - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dalle quote associative, da ablazioni, da donazioni, da eredità e dai proventi delle attività di raccolta fondi.

Articolo 9. - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia con il 1 Gennaio e si chiude con il 31 Dicembre: data entro la quale sarà predisposto il bilancio definitivo, completo di rendiconto economico mentre entro il 31 marzo si presenta il consuntivo e il preventivo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria l'associazione si rifà alla Legge n. 398/91 che prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di **determinazione forfetaria** sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché **l'esonero dagli adempimenti contabili**.

Una percentuale decisa dal Consiglio potrà essere utilizzata per le spese da sostenere per organizzare attività che non esulino dalle finalità dell'Associazione. La scelta sulla destinazione dei fondi è decisa mediante consenso della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Articolo 10. - Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.

Articolo 11. – Proprietà dei marchi

Risultano di esclusiva proprietà di Nicola Brusco i marchi “Dino da Sandra” e del sito web nonché dominio “www.dinodasandra.com”. Il Sig. Nicola Brusco difenderà sia in sede privata che legale ogni illecito uso o abuso dei marchi sopra citati da parte di terzi, associazione compresa, senza il previo consenso dello stesso.